

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

Sommario

1. eventi di riferimento.....	1
2. procedure contributive previste per le attività economiche e produttive NON agricole	1
3. chi può presentare il Modulo C1.....	2
4. interventi ammissibili a contributo	3
5. contributi “misura 1” previsti.....	5
6. come presentare il Modulo C1	6
7. compilazione del Modulo C1 e della perizia asseverata “C1_Perizia”	6
8. istruttoria dei Moduli C1 da parte della Camera di Commercio.....	8

S

1. eventi di riferimento

Con la delibera del consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 è stato dichiarato lo Stato di Emergenza in conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi nei giorni 1 e 2 settembre 2025 nel territorio dei comuni di Cicagna, di Favale di Malvaro, di Lavagna, di Lorsica, di Mele, di Rezzoaglio, e di San Colombano Certenoli, il 9 settembre 2025 nel territorio del comune di Luni e dal 21 al 22 settembre 2025 nel territorio dei comuni di Cairo Montenotte, di Carcare e di Dego.

La conseguente Ordinanza nazionale n. 1183/2026 prevede, tra l'altro, la raccolta delle domande (modello C1) delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi in oggetto.

2. procedure contributive previste per le attività economiche e produttive NON agricole

Per accedere ai contributi previsti è necessario compilare il Modulo C1, che può essere presentato:

a) come domanda di contributo “Misura 1” ai sensi dell'art. 4 dell'O.c.d.p.c. n. 1183/2026: “Per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, nel limite massimo di euro 20.000,00”;

b) come ricognizione dei fabbisogni ulteriori (“misura 2”), il cui riscontro sarà oggetto di successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.

A titolo esemplificativo un'impresa che ha subito danni al proprio patrimonio pari a euro 100.000,00 che hanno determinato la compromissione della propria capacità produttiva può, presentando il Modulo C1, fare immediatamente la domanda per un primo contributo nel limite previsto dalla citata Ordinanza nazionale di euro 20.000,00 e comunicare gli ulteriori costi necessari per il superamento dei danni occorsi, al fine di poter accedere ad ulteriori bandi per la copertura della restante parte del danno, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili dallo Stato.

I futuri provvedimenti potranno pertanto stanziare ulteriori risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali ulteriori contributi, anche attraverso successive integrazioni della domanda C1.

Pertanto nel caso di danni che NON determinano la compromissione della capacità produttiva il Modulo C1 è presentato ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro, eventuale provvedimento.

Si precisa che PER LA RICOGNIZIONE DEI COSTI NON COPERTI DAI CONTRIBUTI MISURA 1, quindi:

- a) per le richieste superiori ad euro 20.000,00;
- b) per qualsiasi richiesta nei casi in cui non vi sia stata la compromissione della capacità produttiva dell'impresa, per cui non è possibile accedere ai contributi “misura 1”,

è necessario presentare, oltre al modello C1, idonea perizia asseverata di un tecnico abilitato, sulla base dello schema “C1_Perizia” allegato.

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

3. chi può presentare il Modulo C1.

Le presenti procedure si riferiscono alle attività economiche e produttive non agricole, ai professionisti e ai titolari di P.Iva¹; ai fini della definizione di impresa (non agricola) si utilizza la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014.

In tutti i casi la presentazione del Modulo C1 è destinata ai soggetti che:

- I. hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto;
- II. erano attivi al momento dell'evento e lo sono al momento della presentazione della domanda C1 (o è in corso la procedura per la richiesta di attivazione).

L'impresa deve rimanere attiva sino al termine di tutta la procedura contributiva (liquidazione del contributo spettante a seguito della rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute). Nel caso l'impresa, attiva al momento della segnalazione del danno, sia nel frattempo cessata non potrà accedere ai contributi in oggetto;

- III. hanno presentato la segnalazione del danno (mod. AE alla Camera di Commercio competente per territorio) nelle modalità previste. Sono fatte salve le ipotesi di imprese che abbiano segnalato i danni occorsi utilizzando una procedura non corretta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni presentate senza la quantificazione dell'importo dei danni occorsi, o redatte e trasmesse in tempo ma in carenza della corretta modulistica, o utilizzando il Mod. D – soggetti privati e assimilati o il mod. E comparto agricoltura in luogo del corretto mod. AE. Ogni domanda a valere sul presente bando deve essere collegata ad una segnalazione di danno;
- IV. hanno mantenuto la proprietà del bene danneggiato. Per maggiore chiarezza: il soggetto che dopo aver segnalato i danni occorsi con il modello AE trasferisce la titolarità del bene danneggiato non può presentare la domanda di contributo C1 per quel bene; parimenti il soggetto subentrante che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto non può presentare la domanda di contributo.

È fatta salva l'ipotesi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività. Nel caso di fusione ai sensi dell'art. 2504 – bis c.c. la società che risulta o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione compresa la possibilità di accedere ai contributi in argomento rendicontare ed ottenere il relativo contributo.

Motivi di esclusione. Ai sensi del d.lgs. 184/2025 "Codice degli incentivi" art. 9 è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:

- a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione

¹ le imprese del comparto agricoltura, pesca, acquacoltura utilizzano il modello "C1 Agr" e le relative procedure; le società o associazioni senza fini di lucro, non aventi partita iva o non iscritte alla Camera di Commercio (REA) non possono partecipare al presente bando ma possono utilizzare il modulo B1 per i soggetti privati e assimilati.

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lett.b) dello stesso Codice degli incentivi;

e) [omissis]

f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede che le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia per accedere a contributi pubblici devono aver stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il contratto assicurativo, anche se stipulato successivamente all'evento, deve sussistere al momento della domanda sino alla liquidazione dei contributi.

CASI PARTICOLARI

Si ricorda che ai sensi della citata normativa le persone fisiche proprietarie dell'immobile sede di un'attività non possono essere destinatarie dei contributi in oggetto.

Nel caso il danno all'immobile sede legale o unità locale dell'attività sia di proprietà di persona fisica la relativa segnalazione di danno doveva essere effettuata, per l'accesso ai contributi in oggetto, dall'impresa conduttrice al momento dell'evento con il modello di segnalazione "AE". In tale ipotesi l'impresa conduttrice può presentare il modulo C1 indicando gli interventi di ripristino dei beni immobili del proprietario persona fisica ed allegando l'autorizzazione dello stesso.

In tale caso la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà essere comprovata da documentazione di spesa intestata esclusivamente all'attività stessa.

Nel caso il proprietario dell'immobile sede dell'attività sia un'altra impresa, la domanda potrà essere fatta proseguendo l'assetto scelto dalle due imprese per la segnalazione di danno mod. AE; quindi se l'impresa proprietaria ha presentato la segnalazione per i propri danni all'immobile e l'impresa conduttrice separata segnalazione per i propri beni, potranno presentare due domande; nel caso sia stato scelto di presentare un'unica segnalazione dall'impresa conduttrice la stessa presenterà un'unica domanda, allegando l'autorizzazione dell'impresa proprietaria.

4. interventi ammissibili a contributo

I contributi misura 1 sono previsti per le seguenti tipologie di intervento, indicati nel relativo modulo C1:

- il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede legale o unità locale dell'attività (o che costituisce attività);
- il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
- il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
- la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), anche tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;
- il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti, ivi compresi i beni mobili registrati;

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

- l'acquisto di scorte di materie prime (ivi compresi i beni non durevoli strettamente funzionali all'attività dell'impresa e di proprietà della stessa che non si configurano come materie prime), semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.

Sono inoltre ammissibili le spese collegate agli interventi strutturali (su immobili) sopra indicati relative agli eventuali adeguamenti obbligatori per legge e alle prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale). Il costo della perizia rimane a carico del beneficiario.

Come indicato sono ammissibili anche gli interventi di ripristino (o riacquisto nel caso sia necessario delocalizzare) per l'unità immobiliare che costituisce l'attività, come nell'ipotesi di impresa proprietaria di immobili destinati alla locazione (o analogo contratto), sia residenziale che produttiva anche se non occupati al momento dell'evento.

Oltre all'ipotesi sopra citata, sono ammissibili all'istruttoria le domande presentate per beni (macchinari, attrezzature, scorte, materie prime, semilavorati) siti, al momento dell'evento, in luoghi diversi da sedi e/o unità locali, quali a titolo esemplificativo cantieri o simili.

Interventi di ripristino/sostituzione	
ammissibili	NON ammissibili (esclusioni)
a) elementi strutturali; b) finiture interne ed esterne; c) serramenti interni ed esterni; d) impianti di riscaldamento, idrico-fognario (comprese i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN; e) pertinenze direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva; f) ascensore e montascale; g) aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica se direttamente funzionali alla ripresa della capacità produttiva; h) la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), anche tramite affitto di immobile o altra soluzione temporanea; i) ripristino macchinari e attrezzature danneggiati, ivi compresi i beni mobili registrati (veicoli) strettamente funzionali alla capacità produttiva; j) acquisto di scorte di materie prime, ivi compresi i beni non durevoli strettamente funzionali all'attività dell'impresa e di proprietà della stessa che non si configurano come materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili; k) il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva l) relative spese tecniche.	a) danni alle pertinenze se ubicate in distinte unità strutturali rispetto all'immobile sede dell'attività economica e che non siano direttamente funzionali all'attività stessa; b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica se non sono direttamente funzionali all'attività stessa; c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; f) ogni altro costo non ricompreso nelle voci ammissibili, quali a titolo esemplificativo spese relative a maggiori costi del proprio personale, mancati o minori guadagni.

5. contributi "misura 1" previsti

L'Ordinanza n. 1183/2026 prevede i contributi "misura 1" nel limite massimo di euro 20.000,00; la liquidazione potrà avvenire unicamente a seguito della presentazione, con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di approvazione delle imprese ammesse a contributo, delle spese sostenute e degli interventi effettuati e saranno pari al 100% delle spese sostenute ed ammesse, con tetto ad euro 20.000,00 o minore importo concesso.

Come indicato in precedenza i danni ulteriori potranno essere riscontrati con i futuri provvedimenti statali per l'accesso ai contributi "misura 2".

Regime di Aiuto

In considerazione della natura, dell'entità degli aiuti e della loro finalità di immediata ripresa delle attività danneggiate i contributi "misura 1" saranno concessi, salva diversa indicazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023.

Si evidenzia che gli ulteriori contributi "misura 2" per il riscontro dei costi non coperti dai contributi "misura 1" potranno essere concessi applicando il regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato con riferimento agli eventi calamitosi contemplati nell'articolo 50 di tale Regolamento, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto articolo 50 (si applicherà il sopra citato regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023).

Pertanto nella perizia deve essere indicata, in caso di evento alluvionale, l'origine dello stesso per verificare, come indicato nello schema di perizia, l'applicabilità del regime di aiuto.

Normativa applicabile: Codice unico Progetto

Si ricorda che la l. 21 aprile 2023 n. 41 e s.m.i. determina l'obbligo di apporre il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'Amministrazione procedente sulle fatture presentate dalle imprese nell'ambito di procedure a rendicontazione come quella in oggetto.

Pertanto il Codice Unico Progetto sarà comunicato alle imprese richiedenti dalla Camera di Commercio procedente in fase di avvio del procedimento conseguente alla presentazione della domanda C1².

Le fatture emesse nei confronti dell'impresa richiedente **dopo la comunicazione del CUP**, che l'impresa beneficiaria intende portare come rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Unico Progetto comunicato per essere ammesse a rendicontazione e in caso contrario le stesse saranno escluse.

Per le fatture emesse **prima della comunicazione del CUP** sarà possibile indicare il Codice Unico Progetto successivamente, con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di concessione.

Normativa applicabile: ritenuta d'acconto

Si ricorda che l'art. 28, comma 2 del DPR n. 600/73 prevede che gli enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali; la ritenuta è a titolo d'acconto dell'Irpef o dell'Ires dovuta dal beneficiario dei contributi. Pertanto nelle procedure in oggetto la ritenuta deve essere applicata, in sede

² Gli Uffici procedenti provvedono a registrare i CUP sulla base dell'importo richiesto dall'impresa.

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

di liquidazione, ai contributi per interventi su immobili, scorte, semilavorati e prodotti finiti, mentre è esclusa per macchinari, attrezzature e beni mobili registrati.

6.come presentare il Modulo C1

Le Camere di Commercio sono incaricate di informare i soggetti che hanno presentato a suo tempo la segnalazione di danno – mod. AE - della possibilità di partecipare al bando in oggetto mediante la compilazione del citato Modulo C1; che deve essere presentata entro il termine perentorio di lunedì 11 maggio 2026 alla Camera di Commercio a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno – mod. AE.

Nel caso di **spedizione tramite Pec**, fa fede la data di invio dell'e-mail certificata.

- per le attività economiche e produttive della provincia di Genova:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova
Sito web: <https://www.ge.camcom.gov.it/>
indirizzo Pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
- per le attività economiche e produttive della provincia di Savona:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria –
Sito web: <https://www.rivlig.camcom.gov.it/>
indirizzo Pec: cciaa.rivlig@legalmail.it

È sempre obbligatorio allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, tranne nel caso l'istanza sia firmata digitalmente.

Per ulteriori informazioni possono essere contattati gli Uffici Camerali ai contatti che saranno resi disponibili sui rispettivi siti web istituzionali sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 8-ter della Tabella B del D.P.R. n. 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) il Modulo C1 è esente dall'obbligo di marca da bollo.

7. compilazione del Modulo C1 e della perizia asseverata "C1 Perizia"

Come indicato nei precedenti punti nel caso di richieste ulteriori ai contributi "misura 1", quindi per richieste superiori ad euro 20.000,00 o per qualsiasi importo nel caso i danni non abbiano determinato la compromissione della capacità produttiva dell'impresa che pertanto non può accedere ai contributi "misura 1", è necessario presentare idonea perizia asseverata di un tecnico abilitato indipendente sulla base dello schema allegato "C1_Perizia". Il costo della perizia rimane a carico del richiedente.

Come indicato nel modello C1 in caso di presentazione della perizia è necessario compilare unicamente le sezioni 1,2,3 e 10 dello stesso modello C1, in quanto i dati richiesti nelle altre sezioni sono già identificati nella perizia tecnica; le esclusioni previste nella sezione 4 del modulo C1 valgono in tutti i casi; occorre inoltre allegare al modello C1, anche nel caso di presentazione della perizia, gli allegati previsti.

Il richiedente può indicare nel modulo C1 o nella perizia i costi stimati e sostenuti per tutte le voci di danno ammissibili; se il totale dei costi ammissibili supera il limite sopra indicato il contributo sarà concesso entro tale limite; in sede di rendicontazione l'avente diritto deciderà quali interventi rendicontare, fermo restando il limite sopra indicato.

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

Fermo restando che, come indicato nel paragrafo 3 "Chi può presentare il Modulo C1.", aver presentato la segnalazione di danno costituisce requisito indispensabile per presentare la domanda di contributo C1, sono comunque ammesse domande di contributo con importi variati quantitativamente e/o qualitativamente rispetto a quanto già segnalato con il modello AE.

In presenza di indennizzi assicurativi o di altri contributi corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo "misura 1" di cui alla presente procedura, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile. In tali casi il contributo "misura 1" è integrato, fermo restando il limite massimo di euro 20mila, con una somma pari ai premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali, versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. A titolo esemplificativo: nel Modulo C1 viene indicato un costo degli interventi di ripristino/riacquisto pari a euro 50mila, ammissibile a contributo nel sopra citato limite di euro 20mila, ed è indicato un indennizzo assicurativo di 40mila euro; il contributo "misura 1" spettante non può superare il danno ammissibile e sarà pertanto limitato a euro 10mila.

La somma del contributo "misura 1" di cui al presente documento, di eventuale indennizzo assicurativo e/o di eventuale altro contributo non deve, dunque, superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermo restando il massimale di euro 20.000,00 (che non potrà in alcun caso essere superato, neanche nei casi di rimborso dei premi assicurativi versati nel quinquennio precedente).

Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre alla Camera di Commercio copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato avente le stesse finalità.

Nel caso in cui le procedure di riconoscimento dell'indennizzo assicurativo o di altro contributo con le stesse finalità siano in corso al momento della presentazione del Modulo C1, il richiedente si impegna a trasmettere all'Organismo Istruttore la documentazione di cui sopra non appena definite le relative procedure.

I costi sono da indicare separando l'imponibile dall'aliquota IVA (es. costo acquisto euro 1000 più iva euro 220 totale euro 1.220), salvi casi di imprese o professionisti per cui la stessa non è recuperabile e costituisce un costo effettivo; in tal caso è necessario produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

7.1 Determinazione dei costi ammissibili a contributo.

Per determinare le spese ammissibili si applicano i seguenti criteri; come indicato la liquidazione potrà avvenire solo a seguito della rendicontazione, con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi e dei relativi contributi concessi, delle spese sostenute rispetto agli interventi ammessi a contributo.

Beni immobili

Si fa riferimento al costo di ripristino, con analoghi materiali e spese tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate (o il costo della ricostruzione in sito o in altro luogo); sono escluse le migliorie. Sono ammissibili le spese tecniche obbligatorie per legge necessarie per eseguire gli interventi di ripristino/ricostruzione e gli adeguamenti necessari per legge. L'immobile, ivi comprese le relative pertinenze e/o aree e fondi esterni,

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

deve essere sede legale o unità locale dell'impresa o costituire l'oggetto dell'attività svolta dall'impresa come denunciata al Registro Imprese.

Impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresi i beni mobili registrati (veicoli).

I beni mobili (macchinari, attrezzature) e mobili registrati (veicoli) oggetto della domanda di contributo dovevano essere presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973. Il richiedente nel modulo C1 attesta tale circostanza, che sarà verificata dalle Camere di Commercio procedenti con controllo a campione.

Si fa riferimento:

- in caso di riparazione, al costo per il ripristino;
- in caso di sostituzione, sul minor valore tra il danno (la differenza tra il valore di iscrizione dei beni da sostituire nei documenti contabili³ immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento) o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

Scorte, semilavorati, prodotti finiti

Si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte di materie prime andate distrutte o danneggiate; per i semilavorati o prodotti finiti il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Possono inoltre essere ammessi i beni non durevoli strettamente funzionali all'attività dell'impresa e di proprietà della stessa che non si configurano come materie prime.

Le scorte, semilavorati, prodotti finiti oggetto della domanda di contributo dovevano essere presenti, alla data dell'evento calamitoso, nei documenti contabili di magazzino (contabilità di magazzino oppure libro inventario al momento dell'evento); per le scorte, in caso di contabilità semplificata e quindi di assenza di tali documenti contabili, dovevano risultare nei registri IVA in acquisto ed essere assenti nei registri IVA di vendita. Il richiedente attesta tale circostanza nel modulo C1, che sarà verificata dalle Camere di Commercio procedenti con controllo a campione.

8. istruttoria dei Moduli C1 da parte della Camera di Commercio

La Camera di Commercio competente provvede, a seguito della comunicazione ai soggetti che avevano a suo tempo segnalato i danni con il modello AE della possibilità di presentare il Modulo C1 ed alla loro raccolta come indicato nel precedente punto, all'istruttoria delle domande pervenute, entro il termine di **lunedì 11 maggio 2026**.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, anche in relazione alle domande pervenute nei termini non integralmente compilate o non corredate della documentazione e degli allegati previsti, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in gg. 10 (fermo restando il rispetto del termine sopra indicato per la chiusura delle istruttorie) dal ricevimento della richiesta delle stesse, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria.

La Camera di Commercio competente, prima della definizione negativa della domanda, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.

³ libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973

Decreto Commissario Delegato n. 1/2026. Allegato 3. Procedure per la raccolta dei modelli C1 ai sensi dell'Ordinanza nazionale n. 1183/2026 Comparto Attività economiche e produttive NON agricole.

10 bis della L. 241/1990, assegnando il termine previsto dalla stessa legge di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La Camera di Commercio competente procede, ove necessario anche successivamente alla suddetta scadenza ma in ogni caso prima del provvedimento commissariale di concessione, al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati. Delle risultanze dei controlli esperiti successivamente alla scadenza deve esserne data comunicazione al Settore regionale Protezione Civile.

L'attività istruttoria si conclude con la trasmissione, da parte della Camera di Commercio competente al Settore regionale Protezione Civile in qualità di Ufficio di supporto allo scrivente Commissario dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni entro **giovedì 18 giugno 2026** attraverso il modello riepilogativo C2, trasmesso sempre anche in formato editabile a settore.emergenze@regione.liguria.it oltre che alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it

I termini sopra indicati sono necessari al fine di garantire il rispetto del termine previsto dall'Ordinanza n. 1183/2026 per la ricognizione dei danni occorsi con apposito provvedimento del Commissario Delegato da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.